

ADA FAMIGLIETTI

*Ricercatore di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”*

## Sospensione del processo per incapacità dell'imputato: linee ricostruttive e permanenti incertezze

### *About suspension of proceedings for defendant's incapacity*

---

La Corte costituzionale torna nuovamente ad occuparsi degli “eterni giudicabili”, riaccendendo un dibattito ventennale in materia di incapacità irreversibile dell'imputato a stare nel procedimento e sospensione *sine die* della prescrizione del reato; contemporaneamente, sul versante dei presupposti, il Giudice delle leggi chiude a qualunque tentativo di espandere l'area dell'incapacità, per evitare di influire sulla durata ragionevole del processo.

*The Constitutional Court returns again to deal with the “eternal justiciable”, reigniting a twenty years debate in the field of irreversible incapacity of defendant to stay in proceedings and indefinite suspension of prescription period; at the same time, on the slope of the assumptions, the Judge of the laws closes any attempt to expand the area of incapacity to avoid affecting the reasonable duration of trial.*

---

#### PREMESSA

Il tema della capacità a stare in giudizio è tornato all'attenzione degli interpreti a seguito di una sentenza “monito” della Corte costituzionale circa la necessità di una modifica della normativa in materia di sospensione del processo e prescrizione del reato<sup>1</sup>. Tale risultato interpretativo rappresenta il

punto di approdo di un risalente e pressoché unanime orientamento critico, sia giurisprudenziale sia dottrinario, sulla disciplina della sospensione del processo per incapacità irreversibile dell'imputato, cui si accompagna la parallela sospensione del corso della prescrizione del reato.

Espressione del disagio nei confronti di tale quadro normativo, la sentenza costituzionale n. 23 del 2013 esorta il legislatore a porre rimedio ai vistosi squilibri generati dalla vigente disciplina. Si tratta, in realtà, di un segnale molto forte che, in assenza di un intervento normativo, precede una possibile declaratoria d'incostituzionalità dopo svariate pro-

---

<sup>1</sup> Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 23, *Giur. cost.*, 2013, 370, con osservazioni di Pinardi, *L'inammissibilità di una questione fondata tra moniti al legislatore e mancata tutela del principio di costituzionalità*, *ivi*, 377, e Mazza, *L'irragionevole limbo processuale degli imputati «eterni giudicabili»*, *ibidem*, 384. Su tale decisione, Leo, *Il problema dell'incapace «eternamente giudicabile»: un severo monito della Corte costituzionale al legislatore*, *www.penalecontemporaneo.it*; Procaccino, *Scenari: Corte costituzionale, in questa rivista*, 2013, 3, 24; Scomparin, *Prescrizione del reato e capacità di partecipare coscientemente al processo: nuovamente*

---

*sub iudice la disciplina degli “eterni giudicabili”*, *Cass. pen.*, 2013, 1826; Di Chiara, *Osservatorio della Corte costituzionale*, *Dir. pen. proc.*, 2013, 640.

## FAMIGLIETTI / SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO

nunce aventi ad oggetto sia la disciplina della capacità processuale, come regolata dagli artt. 70-73 c.p.p., sia la materia della prescrizione del reato, come disciplinata dall'art. 159 c.p. e modificata dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251<sup>2</sup>.

Da ultimo, sul piano dei presupposti, invece, si registra un atteggiamento restrittivo rispetto al passato; la Corte costituzionale, infatti, con un'ordinanza di manifesta inammissibilità ha recentemente "chiuso" a qualunque tentativo di apertura della nozione di incapacità a patologie fisiche transitorie, tali da non minare la capacità di partecipare coscientemente al processo, per le quali opera la diversa disciplina dell'impedimento a comparire dell'imputato<sup>3</sup>.

## LA CAPACITÀ A STARE IN GIUDIZIO: NOZIONE E PRESUPPOSTI

Attualmente emerge, quantomeno sulla carta, una netta distinzione fra capacità d'intendere e di volere e capacità di stare in giudizio: la prima indica la pienezza delle facoltà mentali possedute al momento del fatto di reato, secondo la definizione contenuta nell'art. 88 c.p. (vizio totale di mente)<sup>4</sup>. La capacità di partecipare coscientemente al processo, invece, corrisponde alla attitudine ad esercitare, nel procedimento, tutti i poteri connessi alla qualità di imputato<sup>5</sup>. Si tratta di un cambiamento molto significativo rispetto al passato; l'art. 88 c.p.p. abrogato, infatti, prevedeva totale uniformità tra disciplina sostanziale in tema di difetto di imputabilità e disciplina processuale, in quanto entrambe facevano riferimento al vizio totale di mente quale presupposto applicativo.

La disciplina vigente, invece, ha accentuato il profilo processuale dell'infermità, stabilendo che questa sia rilevante e determini l'emissione

di un provvedimento sospensivo quando impedisce la «cosciente partecipazione» dell'imputato al processo. Lo sganciamento della capacità processuale dall'area dell'imputabilità, su piani del tutto distinti ed autonomi, è espressione del diritto di difesa dell'imputato e dell'esigenza di costituire di corretto rapporto processuale facente capo ad un soggetto capace di partecipazione cosciente.

Al tempo stesso, la riforma processuale del 1988 recepisce il mutamento di sensibilità in atto fin dagli anni '70 sulla natura repressiva ed alienante dei manicomi sia civili sia giudiziari, che porta al lento ma inarrestabile declino della logica che classifica le malattie mentali come disturbi incurabili e che discrimina coloro che ne sono affetti, confinandoli in strutture segreganti lontane dalla società. Si tratta di un complesso cammino normativo, che prende inizio con l'emanazione delle leggi 13 maggio 1978 n. 180 (più nota come legge Basaglia)<sup>6</sup> e l. 23 dicembre 1978 n. 833<sup>7</sup>, che inserisce i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali – passando per una cospicua giurisprudenza costituzionale<sup>8</sup> – e termina con l'auspicato (ma non ancora operato) superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ultime istituzioni chiuse per i prosciolti per totale infermità psichica, per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, socialmente pericolosi<sup>9</sup>.

Sul versante processuale, nel disegno originario del codice di rito del 1988 l'incapacità di stare in giudizio doveva essere «sopravvenuta al fatto», in modo da distinguersi nettamente dal vizio totale di mente al momento della commissione del reato, senza verifiche né sospensione del procedimento penale per infermità parziale sussistente al *tempus commissi delicti*. Tale violazione del diritto di difesa è stata tempestivamente censurata dalla Corte

<sup>2</sup> "Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione", G.U., Sr. gen., 7 dicembre 2005, n. 285.

<sup>3</sup> Corte cost., 21 ottobre 2013, n. 243, *www.processopenalee-giustizia.it/scenari\_leggi.php?id=527*; su tale decisione, Leo, *La Consulta sulla disciplina dell'impedimento a comparire, di durata non determinabile, che discenda da patologie fisiche dell'imputato*, *www.penalecontemporaneo.it*.

<sup>4</sup> Art. 88 c.p.: «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente, da escludere la capacità di intendere e di volere».

<sup>5</sup> Cavallari, *La capacità dell'imputato*, Milano, 1968; Conso, *Capacità processuale penale*, Enc. dir., VI, Milano, 1960, 140; Dominioni, *Imputato*, *ivi*, XX, 1970, 812; Kostoris, sub artt. 70-73 c.p.p., Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, I, Torino, 1989, 346 ss.; Montagna, *L'imputato*, Dean (a cura di), *Soggetti e atti*, Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, I, Torino, 2009, 506.

<sup>6</sup> "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori", G.U., Sr. gen., 16 maggio 1978, n. 133.

<sup>7</sup> "Istituzione del servizio sanitario nazionale", G.U., Sr. gen., 28 dicembre 1978, n. 360.

<sup>8</sup> Per tutte, Corte cost., 18 luglio 2003, n. 253, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale; *Giur. cost.*, 2003, 2109, con nota redazionale di Oddi e osservazione di Famiglietti, *Verso il superamento della «pena manicomiale»*, *ivi*, 2118.

<sup>9</sup> L. 23 maggio 2013, n. 57, G.U., Sr. Gen., 25 maggio 2013, n. 12, di conversione del d.l. 25 marzo 2013, n. 24, "Disposizioni urgenti in materia sanitaria"; al riguardo, Caraceni, *L'insostenibile peso dell'ambiguità. Verso il crepuscolo delle misure di sicurezza psichiatriche*, in questa rivista, 2013, 6, 122, nonché, volendo, Famiglietti, *Novità legislative interne*, *ivi*, 2013, 5, 9.

costituzionale che ha riconosciuto l'illegittimità dell'art. 70 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva la sospensione del procedimento anche per l'imputato parzialmente capace d'intendere e volere al momento del fatto, che, a causa del persistere o del ricomparire della stessa infermità mentale, fosse del tutto inidoneo ad essere parte attiva della vicenda processuale<sup>10</sup>.

Pertanto è processualmente capace solo il soggetto idoneo a parteciparvi consapevolmente, secondo una linea coerente con la filosofia del contraddittorio che, di conseguenza, amplia l'area delle patologie rilevanti<sup>11</sup>.

In passato, si riteneva che l'incapacità a stare in giudizio comprendesse le sole patologie psichiche e non fisiche, dovendo per queste ultime considerarsi operante la disciplina dell'impedimento a comparire dell'imputato, di cui all'art. 420-ter c.p.p., il cui accoglimento determina il rinvio o la sospensione del procedimento<sup>12</sup>. La materia, però, è stata riscritta dalla Corte costituzionale che, con un'importante sentenza interpretativa di rigetto, ha esteso l'area dell'incapacità fino a comprendervi qualunque stato d'infermità che renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali dell'imputato (coscienza, pensiero, percezione, espressione), tanto da impedirgli di partecipare effettivamente al processo<sup>13</sup>. «Partecipazione che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell'imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva della vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa»<sup>14</sup>. Secondo tale interpretazione, la sospensione del procedimento è dovuta non solo al cospetto di una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche a fronte di qualunque altro

stato di infermità che impedisca un'effettiva partecipazione, (es. gli esiti di una patologia ischemica che precluda all'imputato una compiuta ed intellegibile espressione verbale). Alla verifica di tali situazioni cliniche è diretto l'accertamento peritale, sulle cui risultanze il giudice esercita il suo controllo, ispirato ai principi ora enunciati. È così affermata l'autodifesa, connotato essenziale del giusto processo, quale possibilità di rispondere alle domande, di essere ascoltato e di autodeterminarsi.

Recentemente, in parte discostandosi dal menzionato orientamento, la Corte costituzionale è tornata sul tema dei presupposti, precisando che il connotato essenziale dell'incapacità a stare in giudizio è la «irreversibilità» dell'infermità, che preclude all'imputato ogni forma di cosciente partecipazione al processo, compresa quella che potrebbe estrinsecarsi nel consenso alla celebrazione del giudizio *in absentia*. Sono pertanto esclusi dalla disciplina di cui agli artt. 70 ss. c.p.p. tutti quegli impedimenti connessi a patologie «fisiche» transitorie, quali scompensi di natura cardiaca, che non necessariamente precludono all'imputato l'esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al giudizio. Si tratta, in tal caso, di un significativo cambio di rotta rispetto alla precedente giurisprudenza costituzionale sul punto, che aveva "aperto" ad una nozione più lata di incapacità. Si registra, in tale ultima pronuncia, un'opera di *self restraint* e di conservazione dell'attuale assetto normativo, a fronte di tentativi di espansione del concetto di incapacità a stare in giudizio.

Dunque, l'incapacità processuale è fattispecie complessa, che comprende sia la patologia<sup>15</sup>, sia l'assenza di elementi tali da condurre al proscioglimento. Ovviamente, tale valutazione deve essere effettuata caso per caso, secondo le più recenti acquisizioni medico-scientifiche e sulla base di una valutazione individuale ed "attuale" delle condizioni cliniche dell'imputato al momento dello svolgimento dell'iter procedimentale<sup>16</sup>. Conseguentemente, a fronte di uno stato permanente

<sup>10</sup> Corte cost., 20 luglio 1992, n. 340, *Giur. cost.*, 1992, 2737, con osservazione di Aimonetto, *Sospensione del processo penale per infermità di mente dell'imputato*, *ivi*, 2744. Su tale decisione, Kostoris, sub art. 70 c.p.p., Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, II Agg., Torino, 1993, 50; Aprile, *Incapacità processuale, diritto di autodifesa e sospensione del processo penale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 340/92*, *Nuovo dir.*, 1992, 747; Giarda, *Infermità mentale dell'imputato al tempo del fatto e sospensione del processo*, *Corriere giur.*, 1992, 1219.

<sup>11</sup> Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2003, 241.

<sup>12</sup> Ricordiamo che la l. 16 dicembre 1999, n. 479 (*G.U.*, Sr. gen., 18 dicembre 1999, n. 296), c.d. "legge Carotti", ha previsto fin dall'udienza preliminare la disciplina della rinnovazione degli avvisi, dell'impedimento a comparire dell'imputato e del difensore, e della contumacia, assenza e allontanamento volontario dell'imputato con l'inserimento degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p.

<sup>13</sup> Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 39, *Dir. e giustizia*, 2004, 10, 9, con commento di Pansini, *La Consulta allarga le ipotesi di sospensione del processo*.

<sup>14</sup> Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 39, cit., 11.

<sup>15</sup> Tomassini, *Imputato*, Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, IV, Milano, 2006, 3003, secondo la quale esulano dalla nozione di cui all'art. 70 c.p.p. le ipotesi previste dagli artt. 91, 92 e 93 c.p.p., mentre vi rientrano sia la cronica intossicazione da alcool o stupefacenti, sia i casi di sordomutismo. In senso contrario, in giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 30 settembre 1996, G., *Dir. pen. proc.*, 1997, 34, esclude il sordomutismo dal novero delle malattie rilevanti per disporre gli accertamenti sulla capacità dell'imputato, perché non costituisce una vera e propria malattia della mente, ma si limita solo ad interferire con il processo di maturazione psichica dell'imputato.

<sup>16</sup> Aimonetto, *L'incapacità dell'imputato per infermità di mente*, Milano, 1992, 122.

d'infermità mentale, tale da escludere la capacità d'intendere e di volere già al momento della commissione del fatto di reato, sarà prevalente l'adozione di un provvedimento liberatorio; solo quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, il giudice, se ritiene che lo stato di mente dell'imputato sia tale da precludere la sua cosciente partecipazione al processo, pure quando tale condizione sia preesistente al fatto di reato<sup>17</sup>, dispone anche d'ufficio perizia.

#### GLI ACCERTAMENTI

Secondo la formulazione letterale dell'art. 70, comma 1, c.p.p. il giudice non è obbligato a disporre la perizia sulla capacità dell'imputato, ma solo «se occorre»; ciò al fine di evitare un inutile dispendio di energie, a fronte di tentativi di simulare un'incapacità in realtà inesistente da parte dell'imputato<sup>18</sup>. Vi possono essere casi in cui la perizia è inutile, sia perché il deficit è percepibile *ictu oculi* ed è desumibile da manifestazioni conclamate, riconoscibili secondo la comune esperienza pure in assenza di specifiche conoscenze mediche, sia nel caso di una precedente perizia espletata per verificare l'imputabilità o nell'ipotesi di un pregresso ricovero in apposita struttura psichiatrica<sup>19</sup>. In giurisprudenza, però, si sono registrate prese di posizione assai rigorose, secondo cui l'omessa verifica sulla capacità dell'imputato a stare in giudizio, su richiesta di parte, nelle forme della perizia, concretizza un'ipotesi di nullità intermedia, di ordine generale, secondo il disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p., quale violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e la partecipazione dell'imputato al giudizio e il relativo diritto di autodifesa. Tale nullità non può ritenersi sanata, diventando conseguentemente assoluta, qualora l'ordinanza di revoca del provvedimento di sospensione del procedimento «da considerarsi viziata in quanto non fondata su accertamento peritale» sia stata pronunciata alla presenza dell'imputato e questi non abbia formulato alcuna eccezione di nullità. In tal caso, infatti, viene meno il presupposto essenziale della sanatoria, ossia la certezza, legalmente accertata, della capacità processuale dell'imputato, ovvero della sua consapevole assistenza al compimento

dell'atto e della responsabile acquiescenza ai relativi effetti<sup>20</sup>. È stato poi considerato abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che disattenda la richiesta di accertamenti sulla capacità dell'imputato, sull'assunto che il difetto di imputabilità può essere dichiarato solo dal giudice del dibattimento: «tale rifiuto incide infatti su uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge»<sup>21</sup>.

Nell'ipotesi, dunque, sia necessario effettuare perizia, nella fase degli accertamenti non si determina tecnicamente una sospensione del processo, essendo ammissibile l'assunzione delle prove che possano condurre al proscioglimento dell'imputato o, comunque, delle prove richieste dalle parti che potrebbero essere disperse in caso di ritardo. Resta ferma la possibilità che l'esigenza di disporre la perizia emerga già in fase di indagini preliminari; in questa ipotesi, si provvederà con le forme e i tempi dell'incidente probatorio. A tal fine, restano sospesi i termini per le suddette indagini e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta al procedimento.

All'esito della disposta perizia, se viene accertata l'incapacità di stare in giudizio dell'imputato, si determina tecnicamente una stasi; il giudice sospende il processo con ordinanza, salva la disciplina concernente le prove urgenti, e sempre che non sia possibile l'immediato proscioglimento dell'imputato. Rispetto al modello previgente di sospensione per un tempo indefinito del procedimento, si concepisce una disciplina più attenta alle esigenze di tutela dell'incapace, in base alla quale la sospensione del procedimento è finalizzata ad una verifica periodica delle condizioni dell'accusato, per ovviare alla piaga degli «eterni giudicabili»<sup>22</sup> e garantire una ripresa del giudizio al ripristino delle condizioni di capacità dell'imputato.

È previsto che la prima verifica sia compiuta dopo sei mesi dall'ordinanza di sospensione, e che, fino a quando il processo non riprende, o non sia definito dalla sentenza liberatoria, siano condotte nuove verifiche a distanza di sei mesi l'una dall'altra, ai sensi dell'art. 72, comma 2, c.p.p. Con

<sup>17</sup> Corte cost., 20 luglio 1992, n. 340, cit.

<sup>18</sup> *Rel prog. prel. c.p.p.*, G.U., suppl. ord. n. 2, 24 ottobre 1988, n. 250, 30.

<sup>19</sup> Kostoris, sub art. 70 c.p.p., Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., 350.

<sup>20</sup> Cass., Sez. I, 22 giugno 1995, n. 8302, *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 141.

<sup>21</sup> Cass., Sez. I, 6 marzo 1995, n. 1381, *Cass. pen.*, 1996, 2252.

<sup>22</sup> L'espressione, che tende usualmente ad identificare gli incapaci processuali irreversibili, è risalente al secolo scorso e ricorre frequentemente nella letteratura per la sua potenza evocativa; si v. Franchi, *Riforma carceraria scientifica, manicomiali e misure di sicurezza*, Scuola pos., 1908, 679.

il provvedimento di sospensione, il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando, di preferenza, l'eventuale rappresentante legale; al riguardo, viene efficacemente evidenziato come nel sistema vigente sia meno tutelato l'infermo *ante factum*, ossia il soggetto non imputabile per vizio totale di mente, rispetto all'incapace processuale<sup>23</sup>. Al primo, infatti, è preclusa la possibilità della nomina di un curatore speciale durante il processo, spettante invece al soggetto imputabile ma processualmente incapace; tale curatore svolge una funzione di supporto nei confronti dell'imputato, di assistenza<sup>24</sup> e rappresentanza legale di tipo concorrente<sup>25</sup>. I poteri di impulso e di intervento riconosciuti al curatore sono: la richiesta di assunzione di prove tali da condurre al proscioglimento; l'assistenza agli atti disposti sull'imputato e ai quali questi ha diritto di assistere; la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di sospensione, che configura una «legittimazione parallela all'infermo»<sup>26</sup>. Tale provvedimento, infatti, è impugnabile in sede di legittimità per espressa previsione normativa, in ossequio al principio di tassatività strumentale dei gravami, diversamente da quanto previsto nel codice abrogato dove, a fronte della possibilità di revoca da parte del giudice, l'ordinanza sospensiva si riteneva inoppugnabile<sup>27</sup>.

#### GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

L'ordinanza di sospensione per incapacità dell'imputato determina una serie di effetti, sia processuali sia sostanziali: in primo luogo, si rinforza il peculiare regime probatorio della precedente fase di verifica delle condizioni dell'imputato, dato che la sospensione non impedisce l'assunzione di prove che possano condurre al proscioglimento dell'imputato. Si tratta di una novità del vigente codice, ancorata ad una logica di *favor rei* che contempera «l'esigenza di tutela dell'autodifesa con quella di ottenere una pronuncia di proscioglimento»<sup>28</sup>. In secondo luogo, si determina una particolare disciplina dell'azione civile, non trovando applicazione il disposto

dell'art. 75, comma 3, c.p.p., a norma del quale il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione. In tal caso, viene ripristinata la regola dell'autonomia ed indipendenza dell'azione civile rispetto al processo penale, in quanto l'art. 71, comma 6, c.p.p. fa salvi i diritti del danneggiato, consentendo il trasferimento dell'azione in sede civile senza che il relativo processo venga sospeso. È significativo, al riguardo, che la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità del citato art. 75, comma 3, c.p.p. per violazione del canone di uguaglianza, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che precluda all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza<sup>29</sup>: decisione, questa, piuttosto «scontata»<sup>30</sup>. Posto, infatti, che si palesano forti analogie tra la stasi del processo determinata dall'incapacità psichica e quella che scaturisce dall'impedimento a comparire dell'imputato, che non consenta alla prosecuzione del dibattimento in sua assenza, ambedue le situazioni di paralisi determinano «ineluttabilmente la sostanziale sterilizzazione dell'azione civile esercitata nel processo penale»<sup>31</sup>; conseguentemente una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile viola il diritto di azione e di difesa della parte civile.

Altri effetti conseguenti alla sospensione del procedimento sono la nomina del curatore speciale, la separazione dei procedimenti nei confronti di eventuali imputati e la sospensione dei termini delle indagini preliminari, nell'ipotesi in cui il blocco delle attività procedurali sia disposto in questa fase.

Relativamente agli effetti sostanziali, il più rilevante è dato dall'applicazione dell'art. 159, comma 1, c.p.: la decorrenza del termine di prescrizione del reato, infatti, è sospesa fino a quando non sia revocata l'ordinanza di sospensione. Nei primi anni di vigenza del codice di rito, ci si chiedeva se il momento iniziale della sospensione della prescrizione coincidesse con la semplice pronuncia dell'ordinanza, o con il giorno successivo alla scadenza dei termini per proporre impugnazione, stante la legittimazione dell'imputato e del curatore speciale al ricorso per cassazione, contemplata dall'art. 71, comma 3,

<sup>23</sup> Cordero, *op. cit.*, 246.

<sup>24</sup> Lorè-Moscarini, *La valutazione relativa alla incapacità processuale dell'imputato per infermità di mente*, *Riv. it. medicina legale*, 1999, 375 ss.

<sup>25</sup> Kostoris, *sub art. 70 c.p.p.*, cit., 355; Aimonetto, *L'incapacità dell'imputato per infermità di mente*, cit., 166; Bresciani, *Infermità di mente (profili processuali)*, *Dig. pen.*, VI, Torino, 1992, 439.

<sup>26</sup> Kostoris, *sub art. 70 c.p.p.*, cit., 355.

<sup>27</sup> Sturla, *sub art. 70-73 c.p.p.*, Amodio-Dominioni (diretto da), *Comm. del nuovo codice di procedura penale*, I, Milano, 1989, 427.

<sup>28</sup> Aimonetto, *L'incapacità dell'imputato per infermità di mente*, cit., 2.

<sup>29</sup> Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 354, *Giur. cost.*, 1996, 3076, con osservazione di Valentini Reuter, *Malattia irreversibile dell'imputato e dibattimento sospeso sine die*.

<sup>30</sup> Valentini Reuter, *op. cit.*, 3084.

<sup>31</sup> Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 354, cit.

## FAMIGLIETTI / SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO

c.p.p. In dottrina si è ritenuta prevalente l'opinione che collega l'effetto alla semplice pronuncia dell'ordinanza, per non creare un'assurda «sospensione della sospensione» che, ritenendo applicabile l'art. 588 c.p.p., «finirebbe con l'ammettere la possibilità di continuare normalmente per un certo periodo di tempo il procedimento "sospeso", con l'assunzione anche di atti che richiedono l'intervento cosciente dell'imputato infermo di mente»<sup>32</sup>.

La sospensione della prescrizione viene revocata non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento, ovvero che nei confronti del medesimo deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Nell'ipotesi, però, d'incapacità irreversibile appare chiaro che, se da un lato, la disciplina vigente garantisce il diritto di difesa personale e di partecipazione cosciente dell'imputato al processo, dall'altro produce effetti sfavorevoli, sul piano della compromissione di svariati principi costituzionali, *in primis* la ragionevole durata, espressione del giusto processo regolato dalla legge.

## GLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

A testimoniare la problematicità della materia vi sono una serie di decisioni costituzionali aventi ad oggetto plurimi aspetti critici della sospensione processuale per incapacità dell'imputato, sollecitate da molteplici ordinanze di rimessione. Si comincia con l'ordinanza n. 298 del 1991, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 c.p.p. e 252 norme att. c.p.p., in relazione all'art. 97 Cost., circa la reiterazione degli accertamenti peritali con periodicità semestrale, anche nei casi in cui non vi sia ragionevole aspettativa di un positivo evolversi delle condizioni psichiche che consenta di proseguire il processo: congegno "macchinoso" comportante un inutile dispendio di attività giurisdizionale ed amministrativa, secondo l'ordinanza di rimessione. Tale prospettazione, però, viene bocciata di manifesta inammissibilità, per le generiche opzioni normative suggerite a fronte di una pluralità di soluzioni ipotizzabili<sup>33</sup>.

Nel 1995 il Giudice delle leggi è chiamato nuovamente a pronunciarsi in materia, escludendo che costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata quella rappresentata dalla prosecuzione del processo con la nomina di un curatore speciale in

rappresentanza dell'imputato<sup>34</sup>. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato infondate sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 c.p.p., che quella dell'art. 72 c.p.p., sollevate per violazione dell'art. 97 Cost., escludendo che la giurisprudenza costituzionale in materia di buon andamento dell'amministrazione della giustizia possa estendersi all'attuale assetto normativo in materia di incapacità a stare in giudizio, incentrato sulla necessità di garantire la difesa dell'imputato. Dopo circa dieci anni, si riaccende l'attenzione sulla materia e il 2003 segna una nuova declaratoria d'inammissibilità con cui la Corte costituzionale non accoglie la soluzione volta a configurare, nel caso di incapacità irreversibile a stare in giudizio, una causa di improcedibilità dell'azione penale, sull'assunto oramai assodato dell'esclusiva discrezionalità del legislatore a compiere scelte che esorbitano dall'area del sindacato costituzionale<sup>35</sup>. L'anno successivo si registrano due importanti pronunce: la prima è la già citata sentenza interpretativa di rigetto che amplia la nozione di incapacità fino a configurarvi qualunque stato di infermità che renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali dell'imputato<sup>36</sup>. La seconda è una declaratoria di manifesta infondatezza della questione di illegittimità dell'art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prescrive lo svolgimento di ulteriori accertamenti peritali, allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza sospensiva, pure a fronte di un patologia «irreversibile e ingravescente, ossia assolutamente insuscettibile di miglioramento»<sup>37</sup>; questione dichiarata manifestamente infondata perché fondata sui medesimi argomenti più volte sottoposti al vaglio del Giudice delle leggi e respinti.

Non va meglio sul versante sostanziale della prescrizione; nel 2011, infatti, viene dichiarata manifestamente infondata la questione d'illegittimità dell'art. 150 c.p., sollevata per violazione del canone di uguaglianza, nella parte in cui non configura come causa di estinzione del reato, congiuntamente alla morte del reo prima della condanna, anche l'incapacità permanente e irreversibile di partecipare coscientemente al processo<sup>38</sup>. La Corte, a tal fine,

<sup>32</sup> Aimonetto, *L'incapacità dell'imputato per infermità di mente*, cit., 161.

<sup>33</sup> Corte cost., 26 giugno 1991, n. 298.

<sup>34</sup> Corte cost., 28 giugno 1995, n. 281, *Cass. pen.*, 1995, 1866; al riguardo, Bindi, *La disciplina normativa degli "eterni giudicabili" e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia*, *Giur. cost.*, 1995, 1993 ss.

<sup>35</sup> Corte cost., 4 febbraio 2003, n. 33, *Cass. pen.*, 2003, con nota di Dedola, *La Corte costituzionale elude il principio della ragionevole durata del processo*.

<sup>36</sup> Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 39, cit.

<sup>37</sup> Corte cost., 28 maggio 2004, n. 157, *Giur. cost.*, 2004, 1652.

<sup>38</sup> Corte cost., 4 novembre 2011, n. 289, *Cass. pen.*, 1992, 949, con nota di Scomparin, *Sospensione del processo per incapacità irre-*

evidenza la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto, laddove l'evento morte si caratterizza per la sua definitività, mentre lo stato di malattia è valutato in base ad una prognosi che, in quanto fondata sulle attuali cognizioni scientifiche e tenuto conto dell'eventualità di comportamenti simulatori, appare connotata da margini di errore certamente superiori a quelli propri dell'avvenuto decesso dell'imputato. Del resto, guardando alla *ratio* degli istituti, se l'estinzione del reato costituisce diretto riflesso del principio di personalità della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 27 Cost., la stasi del procedimento nei confronti di chi non è in grado di parteciparvi coscientemente, ha un obiettivo di salvaguardia di matrice prettamente processuale, mirando alla esclusiva tutela del diritto di difesa; dunque, l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto non ha consentito alla Corte costituzionale di sfondare la barriera della perenne giudicabilità.

#### VERSO IL SUPERAMENTO DEGLI "ETERNI GIUDICABILI"

La sospensione del termine di prescrizione del reato, disposta all'esito dell'accertata incapacità irreversibile dell'imputato, rappresenta da anni un nervo scoperto del sistema, che ha finito per potenziare la piaga degli "eterni giudicabili" e che, in assenza di un tempestivo intervento legislativo, sembra prefigurare una soluzione interventista già altre volte manifestata dalla Corte (da ultimo, per esempio e in materia diversa, con la sentenza n. 113 del 2011 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, ai fini di consentire una riapertura del processo, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>39</sup>).

In dottrina si sono registrate prese di posizione assai critiche nei confronti della pronuncia n. 23 del 2013, in primo luogo sul piano della tecnica diretta a non creare vuoti normativi ma, al contempo, ad influire su scelte di esclusiva pertinenza legislativa, giungendo ad affermare che il monito costituisce «una decisione di incostituzionalità accertata ma

non dichiarata»<sup>40</sup> a cui, tuttavia, deve riconoscersi «un'efficacia persuasiva assai limitata»<sup>41</sup>. Per superare l'annosa questione dell'incapacità irreversibile dell'imputato, alcuni avevano prefigurato una dichiarazione di impromuovibilità o improcedibilità dell'azione penale con possibilità di revoca, ove tale prognosi dovesse essere smentita prima del decorso dei termini prescrizionali<sup>42</sup>. Strada, questa, percorsa dalla stessa Corte costituzionale nel ventaglio delle soluzioni ipotizzabili e suggerite al legislatore, insieme alla previsione di un numero predeterminato di accertamenti ai sensi dell'art. 72 c.p.p., ovvero alla decorrenza di una frazione del termine di prescrizione al cui esito disporre la conclusione della vicenda giudiziaria.

Infine, vi è chi suggerisce di eliminare l'effetto sospensivo della prescrizione all'esito della pronuncia di sospensione del processo per incapacità<sup>43</sup>; in tal caso, lo sganciamento del decorso della prescrizione dalla incapacità processuale sortirebbe molti più effetti dello sganciamento dell'incapacità processuale dal vizio totale di mente; petizione quest'ultima più di principio, che di reale contenuto positivo, come l'esperienza interpretativa fin qui riportata ha mostrato.

In tale ipotesi, gli istituti tornerebbero a svolgere il compito loro assegnato dall'ordinamento: la prescrizione garantirebbe nuovamente il diritto all'oblio e la sospensione del procedimento tutelerebbe la partecipazione dell'imputato al procedimento e la sua autodifesa. Durante il decorso del termine prescrizionale potrebbero essere svolti i controlli periodici sullo stato di salute dell'imputato che, a fronte di una patologia non più irreversibile, potrebbe vedere computato il tempo di sospensione del procedimento nel decorso della prescrizione<sup>44</sup>, o addirittura decidere di rinunciare alla prescrizione per ottenere un proscioglimento nel merito.

Non si può, però, fare a meno di evidenziare come una recentissima ordinanza costituzionale segni un apparente arretramento sul terreno dei presupposti patologici dell'incapacità a stare in giudizio. Dopo una tendenziale apertura verso qualunque stato di infermità tale da non consentire la cosciente partecipazione al processo<sup>45</sup>, la Corte effet-

versibile dell'imputato: una normativa suscettibile di perfezionamenti, nuovamente "salvata" dalla Corte costituzionale. Sulla stessa decisione, v. l'osservazione di Lonati, *Sulla disciplina normativa degli "eterni giudicabili" è il legislatore che può (e deve) intervenire*, *Giur. cost.*, 2012, 539 ss.

<sup>39</sup> Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, *Cass. pen.*, 2011, 3299. In argomento, la letteratura è vastissima; per tutti, Geraci, *Sentenze della Corte e.d.u. e revisione del processo penale. I. Dall'autarchia giudiziaria al rimedio straordinario*, Roma, 2013, 138 ss.

<sup>40</sup> Pinardi, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi*, Milano, 2007, 88.

<sup>41</sup> Pinardi, *L'inammissibilità di una questione*, cit., 379.

<sup>42</sup> Scomparin, *Sospensione del processo per incapacità irreversibile dell'imputato*, cit., 957 ss.

<sup>43</sup> Mazza, *L'irragionevole limbo processuale*, cit., 387.

<sup>44</sup> Mazza, *L'irragionevole limbo processuale*, cit.

<sup>45</sup> Si allude a quanto affermato da Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 39, cit.

tua un *revirement* affrettandosi a dichiarare che solo le infermità fisiche irreversibili, tali da pregiudicare la possibilità di comprendere e di essere parte attiva del procedimento, possono essere ascritte alla peculiare disciplina degli accertamenti e del blocco delle attività procedurali<sup>46</sup>.

Fuori da ciò resta operante la disciplina dell'impedimento fisico a comparire dell'imputato, la quale «già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica, attraverso accertamenti non vincolati nella forma ed attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell'udienza di rinvio»<sup>47</sup>.

Ed ecco il mutamento di prospettiva. Posto che la disciplina dell'incapacità a stare in giudizio determina una significativa compromissione del principio di durata ragionevole, la Corte ristabilisce una coerenza interpretativa nella misura in cui "chiude" a qualunque tentativo di indebita espansione dell'area dell'impedimento fisico sul terreno dell'incapacità a stare in giudizio<sup>48</sup>. In vista di una possibile,

futura declaratoria di incostituzionalità della disciplina della sospensione della prescrizione a fronte di una diagnosi di incapacità irreversibile, in assenza di un tempestivo intervento legislativo sul punto<sup>49</sup>, la Corte comincia a segnare il suo percorso interpretativo con un'operazione scevra da incertezze: nei confronti del soggetto gravemente malato, ma capace di valutare e comprendere i propri interessi, le regole dettate a tutela dell'incapace processuale finirebbero per sortire l'effetto opposto, ingabbiandolo nella sospensione della prescrizione disposta all'esito della stasi del procedimento e, soprattutto, costringendolo a subire l'eventuale acquisizione in sua assenza di materiale probatorio richiesto dall'accusa. In tale ipotesi, dunque, il soggetto fisicamente impedito ma capace di partecipare coscientemente al procedimento vedrebbe affievolito il suo diritto di difesa, con un'indebita espansione dell'area dell'incapacità processuale<sup>50</sup>.

Ben diversa, invece, la sorte dell'imputato effettivamente incapace di stare in giudizio, nei confronti del quale urge un serio ripensamento normativo, si spera non affrettato ed eterogeneo come accaduto in materia di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, improvvidamente accomunati ad esigenze di contenimento della popolazione carceraria, aspetto che nulla ha in comune con il trattamento sanitario degli infermi socialmente pericolosi autori di delitti.

<sup>46</sup> Corte cost., 21 ottobre 2013, n. 243, cit.; su tale decisione, Leo, *La Consulta sulla disciplina dell'impedimento a comparire, di durata non determinabile, che discenda da patologie fisiche dell'imputato*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it). Nel caso di specie, il rimettente aveva disposto più volte il rinvio dell'udienza a causa del reiterato impedimento a comparire dell'imputato, in età molto avanzata e affetto da una grave patologia cardiaca che non ne consentiva la partecipazione al dibattimento se non alla presenza di un medico specialista e con trasporto in autoambulanza, aggiungendo che, nelle more del procedimento, si era dovuto provvedere a ricovero ospedaliero.

<sup>47</sup> Corte cost., 21 ottobre 2013, n. 243, cit.

<sup>48</sup> In argomento, recentemente, Romeo, *Gli «eterni giudicabili»: di nuovo alla Consulta il problema della sospensione del processo e della prescrizione nei casi di capacità processuale esclusa da infermità*

*mentale irreversibile*, commento a Trib. Milano, 21 marzo 2013, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>49</sup> Il progetto di riforma dell'art. 159 c.p., consultabile sul sito internet del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), non contiene alcun riferimento alla materia degli incapaci processuali irreversibili.

<sup>50</sup> Valentini Reuter, *Malattia irreversibile dell'imputato e dibattimento sospeso sine die*, 3089, osservazione a Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 354, cit.; a distanza di quasi venti anni dalla decisione commentata, le soluzioni allora prospettate sono attualissime, stante l'assoluta inerzia legislativa in materia.